

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2087)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 13 maggio 1975 (V. Stampato n. 3441)

d'iniziativa dei deputati SABBATINI, ORLANDI, STRAZZI, BASTIANELLI, DEL PENNINO, CASTELLUCCI, MANCINELLI, DE' COCCI e CIAFFI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1975*

**Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche
operanti nel porto di Ancona**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I cantieri navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1972, n. 734, possono beneficiare delle medesime agevolazioni creditizie per nuovi investimenti programmati sulla base dell'ammodernamento ed il potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973, n. 737.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.